

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3930

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Istituzione del passaporto sanitario obbligatorio

Presentata il 29 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'epoca in cui viviamo è caratterizzata dalla mobilità delle persone.

Una delle maggiori cause di tale mobilità è il turismo, che ha conosciuto negli ultimi decenni un incremento vertiginoso, interessando fasce sempre più ampie di persone in tutto il mondo.

Le altre cause di tale mobilità vanno ravvisate nelle attività di studio, di ricerca e di lavoro che i cittadini italiani svolgono all'estero e nella crescente continua immigrazione nel nostro Paese.

A tale crescente mobilità delle persone da un Paese all'altro, da un continente all'altro, può corrispondere un aumento del rischio igienico-sanitario cui la medicina e il Servizio sanitario nazionale devono fare fronte con misure di tipo organizzativo, informativo e legislativo.

Sul piano legislativo occorre stimolare in campo internazionale l'adozione di

provvedimenti che consentano al turista o un altro viaggiatore, quando si trovi all'estero, di godere gratuitamente di tutta l'assistenza sanitaria e di ogni altra facilitazione volta alla tutela della sua salute e della sua sicurezza.

Oggi il cittadino italiano ha a sua disposizione, per avere diritto alla « coperture sanitaria » durante un temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea, il « Modello E 111 », rilasciato dall'Azienda sanitaria locale del comune di residenza, che assicura una protezione sanitaria alle cure aventi carattere di urgenza.

Tale modello, oggi disponibile per ottenere prestazioni sanitarie nei Paesi dell'Unione europea, ha però delle carenze. Esso, infatti, è valido solo per le prestazioni urgenti, ne occorre uno per ogni Paese che si intende visitare ed è temporalmente valido soltanto per un mese (è

possibile prolungarne l'efficacia fino a sei mesi, ma in tale caso sarà sospesa l'assistenza del medico di base).

L'Italia, inoltre, ha concluso convenzioni relative all'assistenza sanitaria con il Brasile, la Slovenia, la Croazia, l'Argentina, l'Australia, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco. Prima di recarsi in tali Paesi è necessario munirsi presso l'azienda sanitaria locale di un modulo simile a quello denominato E 111. In tutti gli altri Paesi si è obbligati a pagare il medico, l'ospedale e le medicine.

È consigliabile in tutti i casi portare sempre con sé il passaporto sanitario, documento facoltativo, del quale a livello europeo è stata riscontrata la necessità con diverse risoluzioni, nel quale il medico curante registra tutte le informazioni relative allo stato di salute del proprio paziente.

Con la presente proposta di legge si intende istituzionalizzare il passaporto sanitario nazionale.

L'istituzione obbligatoria di tale passaporto nasce, oltre che dalla necessità di migliorare l'educazione sanitaria del cittadino, dell'immigrato e del viaggiatore, anche da quelle di dare attuazione a quanto stabilito dall'Unione europea, che con la risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1986 e con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, prevedeva per gli Stati membri la realizzazione di un passaporto sanitario e le relative caratteristiche.

Il passaporto sanitario oggi proposto è un documento che fa propria la direttiva citata e aggiunge ulteriori elementi di informazione frutto dell'elaborazione di un comitato di esperti internazionali riuniti dal Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la medicina del turismo.

Si tratta di un documento delle stesse dimensioni di un normale passaporto, il cui testo è tradotto in più lingue, destinato a tutti, indistintamente dall'età, dal sesso e dalle condizioni di salute, da tenere sempre con sé. Il soggetto che avesse avuto precedenti importanti, quali un infarto cardiaco, diabete, eccetera, dovrebbe cor-

redare il passaporto sanitario con una ulteriore documentazione.

Le informazioni registrate nel passaporto forniscono al medico che in caso di necessità dovesse prendere in cura il paziente, una precisa conoscenza dei suoi dati e dei precedenti anamnestici nonché dello stato generale di salute, permettendogli di fare una diagnosi accurata e di definire una corretta terapia. Il medico potrà avvalersi di tali informazioni nella sua lingua madre o in una lingua da lui conosciuta. Inoltre, lo stesso passaporto consente di fornire al medico di fiducia del turista informazioni sull'area geografica visitata e sugli eventuali disturbi accusati durante il soggiorno.

L'istituzione del passaporto sanitario obbligatorio risponde alla necessità di adottare in via definitiva un atto che contribuisca a tutelare la salute dei cittadini tenuto conto della grande mobilità delle persone in Europa e nel mondo.

In un quadro europeo l'istituzione del passaporto sanitario obbligatorio è un primo passo per rafforzare il sentimento europeo nei cittadini, per costruire gradualmente un tessuto normativo che garantisca ai cittadini di tutti gli Stati un adeguato livello di tutela sanitaria e di sicurezza sociale ed, infine, per fare della cooperazione nel settore sanitario un ulteriore strumento di unificazione dei Paesi dell'Unione europea.

In questo quadro il passaporto sanitario obbligatorio costituisce un fondamentale tassello, che costituirà un aiuto indispensabile per il medico nella somministrazione di un trattamento d'urgenza a un paziente sconosciuto.

All'articolo 1 della proposta di legge sono illustrate le finalità che la stessa vuole raggiungere così come illustrate nella presente relazione.

L'articolo 2 individua i destinatari dell'obbligo introdotto e le prestazioni cui il titolare ha diritto.

L'articolo 3 disciplina caratteristiche e contenuti del passaporto.

L'articolo 4 indica l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In conformità agli indirizzi di politica sanitaria dell'Unione europea, la presente legge istituisce il passaporto sanitario obbligatorio, quale strumento di promozione e di protezione sanitarie, al fine di tutelare la salute dei cittadini garantendo loro un accesso adeguato alle cure e ai trattamenti richiesti dal loro stato di salute nel territorio dell'Unione europea.

ART. 2.

1. È obbligatorio recare con sé il passaporto sanitario durante i viaggi e le permanenze all'estero.

2. Il passaporto sanitario è rilasciato ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri residenti sul territorio dello Stato, che ne fanno richiesta all'azienda sanitaria locale del comune di residenza ed è compilato a cura del medico di base.

3. Il passaporto sanitario dà diritto, negli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi che con l'Italia hanno concluso convenzioni relative all'assistenza sanitaria, previa presentazione, alla protezione sanitaria e alle cure aventi carattere di urgenza con le stesse prestazioni sanitarie che il Paese ospitante eroga ai propri assistiti, nonché al rimborso delle spese sanitarie sostenute al rientro nel Paese di provenienza.

4. Il passaporto sanitario sostituisce a tutti gli effetti il modello E 111 previsto dalle norme vigenti per l'accesso dei cittadini italiani alle prestazioni sanitarie all'estero.

ART. 3.

1. Il passaporto sanitario contiene, in conformità a quanto stabilito dalla diret-

tiva 94/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, sul trattamento dei dati sensibili e sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative allo stato civile del titolare, i dati medici relativi al gruppo sanguigno, alle eventuali allergie accertate, alle malattie croniche e professionali, agli eventuali trattamenti sanitari in corso e all'eventuale membro del personale medico curante come figura di riferimento, alle vaccinazioni, nonché l'indicazione dei componenti di base dei farmaci che il titolare del passaporto deve poter acquistare liberamente nelle farmacie dislocate nel territorio dell'Unione europea, l'indicazione di un eventuale rifiuto di trasfusioni e di emoderivati per motivi religiosi, l'espressa indicazione della volontà di donare i propri organi, e, in fine, i dati concernenti il sistema di assicurazione sociale e di rimborso delle spese medicosanitarie.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

